



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi
Ufficio III*

Art. 6

(Progetti ammessi al cofinanziamento)

La Commissione di cui all'articolo 5 predispone un elenco delle istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti per essere ammesse al cofinanziamento. L'erogazione del cofinanziamento sarà disposta fino al numero massimo di duemila scuole.

L'elenco sarà approvato con decreto del Direttore Generale della Direzione per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi e sarà anche pubblicato sul sito istituzionale del ministero.

L'approvazione del progetto sarà comunicata alla singola istituzione scolastica con apposita nota indirizzata alla sua casella email istituzionale.

Art. 7

(Modalità di erogazione del finanziamento)

Il finanziamento di cui all'art. 3 sarà erogato entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di approvazione del progetto, mediante accredito diretto sull'istituto cassiere della scuola. Per le scuole delle quattro Regioni destinatarie del FESR il cofinanziamento sarà disposto con le modalità previste in merito.-

Articolo 8

(Attività di monitoraggio)

Sull'attuazione dei progetti sarà disposta apposita attività di monitoraggio da parte della Direzione Generale degli Studi, la Statistica e Sistemi Informativi.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Maria Domenica Testa